



# COMUNE DI SAMO

89030 - Provincia di Reggio Calabria

Ordinanza N° 07 del 13.07.2015

Prot. N° 2477 del 13/07/2015

## IL SINDACO

### Oggetto: Ordinanza Prevenzione Incendi e Pulizia Fondi Incolti 2015

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n°267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°52 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

## **ORDINA**

### Art. 1

E' fatto divieto, sino al 15 Ottobre 2015, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

### Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e



# COMUNE DI SAMO

89030 - Provincia di Reggio Calabria

commerciali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 luglio 2015, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

## **Art.3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt. 10,00;

## **Art.4**

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio;

## **Art.5**

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

## **Art.6**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

## **Art.7**

Tutte le aziende- stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione



# COMUNE DI SAMO

89030 - Provincia di Reggio Calabria

le aree esterne compresi canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti;

## **Art.8**

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente;

## **SANZIONI**

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 137,55** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n.152/2006;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

**A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.**

## **RICORDA**

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel 115
- Corpo Forestale dello Stato tel 1515
- Commissariato della Polizia Di Stato di Bovalino 113
- Comando Stazione Carabinieri Samo 112



# COMUNE DI SAMO

89030 - Provincia di Reggio Calabria

Polizia Municipale Samo 0964/977022


## DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per il tramite dell' Ufficio Messi; alla Prefettura di Reggio Calabria, alle Forze dell'Ordine, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al Corpo di Polizia Municipale, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, alla Provincia di Reggio Calabria, al Servizio Regionale di Protezione Civile, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Dalla Residenza Municipale li 13/07/2015

  
IL SINDACO  
REGISTRERIA  
COMUNE DI SAMO